GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — MARTEDI 12 AGOSTO — NUM. 189

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO. Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0, 25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso. (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **7020** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la Convenzione stipulata il 20 giugno 1890 dallo Stato e per esso dai ministri delle Poste e dei Telegrafi, di Agricoltura, Industria e Commercio e del Tesoro con la Società della Navigazione generale italiana, rappresentata dal comm. Giovanni Laganà in virtù di regolare mandato del Consiglio di Amministrazione della società stessa per un servizio quindicinale fra Alessandria d'Egitto e Suez, con scalo a Porto Said.

Art. 2.

Per l'adempimento delle condizioni di detta Convenzione il Governo del Re è autorizzato ad eseguire le sottoindicate trasposizioni di somme dallo Stato di provisione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario 1890-91 a quelli dei Ministeri delle Poste e dei Telegrafi e della Guerra per l'esercizio medesimo.

TRASPOSIZIONI DI SOMME Capitoli del bilancio di previsione 1890-91 N.	 Denominazione	Ammontare	
	Ministero della Marina.		
14	Navi in armamento, in riserva (1ª e 2ª categoria) ed in allestimento	—	170,017
47	Spese di marina relative alla colonia di Massaua	—	1,099,983
		—	1,270,000
	Ministero Poste e Telegrafi.		
20	Servizio postale e commerciale marittimo	+	730,000
	Ministero della Guerra.		
39	Spesa pei distaccamenti d'Africa	+	540,000
			»

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 luglio 1890.

UMBERTO.

LACAVA.
L. MICELI.
G. GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **7010** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Vista la legge in data 28 giugno 1890 N.° 6906 (Serie 3ª) con la quale fu approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891;

Visti i Decreti Reali 17 maggio 1883 N.° 1347 (Serie 3ª), 9 marzo 1884 N.° 2199 (Serie 3ª), 11 agosto 1884 N.° 2603 (Serie 3ª), 19 settembre 1884 N.° 2700 (Serie 3ª), 10 marzo 1887 N.° 4484 (Serie 3ª) e 16 settembre 1887 N.° 4982 (Serie 3ª);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il qui unito Ordinamento degl Impiegati dell'Amministrazione degli Stabilimenti carcerarii e dei Riformatorii governativi, nonchè del personale ad essi aggregato, visto d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1890.

UMBERTO.

CRISPI

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

ORDINAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AGGREGATO

Impiegati amministrativi e personale aggregato.

Art. 1. Gli impiegati dell'Amministrazione degli Stabilimenti carcerarii e dei Riformatorii governativi si dividono in tre categorie: di concetto, di ragioneria e di ordine.

Appartengono alla prima gli Ispettori, i Direttori, i Vicedirettori ed i Segretarii; alla seconda i Ragionieri, i Contabili ed i Computisti; alla terza gli Ufficiali d'ordine e gli Scrivani.

A questo personale sono aggregati Cappellani, Medici-chirurghi, Farmacisti, Maestri, Agronomi, Dirigenti ed Assistenti tecnici, Capi d'arte e Suore, per gli speciali servizii dei varii Stabilimenti carcerarii e dei Riformatorii governativi.

Art. 2. I gradi, le classi, gli stipendii di ciascuna categoria, non che il numero corrispondente degli impiegati e gli assegni del personale aggregato, sono determinati dalle Tabelle *A* e *B*, annesse al presente Decreto e viste d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno.

Art. 3. La gerarchia è determinata dal grado, nello stesso grado dalla classe, nella stessa classe dall'anzianità.

Gli impiegati della categoria di concetto hanno sempre la precedenza su quelli di ragioneria, e questi su quelli d'ordine, ove siano provvisti di uguale stipendio.

Art. 4. La ripartizione del personale fra i singoli Stabilimenti carcerarii o i Riformatorii governativi è fatta per disposizione del Ministero dell'Interno, a seconda dell'importanza e delle speciali esigenze di ciascuno di essi.

Art. 5. Per ragioni di servizio, possono essere nominati impiegati in eccedenza al numero determinato per ciascun grado e per ciascuna classe, purchè nei gradi e nelle classi superiori della rispettiva categoria si abbiano, in complesso, altrettanto vacanze di posti.

Art. 6. Le attribuzioni e i doveri del personale dell'Amministrazione delle Carceri sono determinati dal Regolamento generale degli Stabilimenti carcerarii e dei Riformatorii del Regno.

Art. 7. Le disposizioni sullo stato degli impiegati dell'Amministrazione Centrale sono applicabili a quelli dell'Amministrazione delle Carceri, ai quali si intendono eziandio estesi i Regolamenti disciplinari dell'Amministrazione stessa.

Ispettori.

Art. 8. Gli Ispettori hanno sede presso il Ministero dell'Interno, eseguiscono le attribuzioni loro conferite dal Regolamento e i lavori che loro siano affidati dal Direttore Generale.

Direttori.

Art. 9. Gli Stabilimenti carcerarii e i Riformatorii sono ripartiti in tre Compartimenti e tredici Circoli, come dalla Tabella *C* unita al presente Decreto.

Art. 10. Ad ogni Stabilimento carcerario o Riformatorio governativo, è preposta un'Autorità dirigente la quale provvede, colle norme determinate dal Regolamento, a tutto quanto riguarda l'amministrazione e la disciplina dello Stabilimento stesso.

Art. 11. È affidata, con Decreto ministeriale, ad un Direttore scelto per ogni Circolo l'ispezione delle Carceri centrali, succursali e mandamentali situate nel Circolo stesso, e la vigilanza sui minorenni collocati dall'Amministrazione presso famiglie private a senso dell'articolo 17 della Legge 14 luglio 1889 n. 6165 (serie 3ª).

A questi Direttori, la cui scelta deve cadere su quelli delle prime tre classi, possono essere affidati altri incarichi speciali.

La delegazione di cui sopra ha la durata di un anno, ma può essere riconfermata, e dà diritto ad una gratificazione straordinaria da determinarsi dal Ministero.

Al Direttore di un Circolo può essere affidata la ispezione di due o più Circoli ove manchino i titolari.

Art. 12. Le Direzioni degli Stabilimenti carcerarii e dei Riformatorii governativi sono, per Decreto ministeriale, ripartite in classi, corrispondenti, per le quattro superiori, a quelle dei Direttori stabilite dalla citata Tabella *A*.

Alle Direzioni della quinta classe possono essere preposti Vicedirettori od anche Segretarii di 1ª classe, senza che tale incarico costituisca, per sè solo, titolo di preferenza nelle promozioni successive.

Vicedirettore.

Art. 13. Il Vicedirettore coadiuva il Direttore nelle attribuzioni a questi specialmente assegnate; attende a tutti gli altri doveri impostigli dal Regolamento; eseguisce le incombenze delegategli dal Direttore, e lo supplisce in caso di assenza o di impedimento.

Segretario.

Art. 14. Il Segretario ha l'incarico della conservazione dell'Archivio, dell'ufficio di Segreteria, della Matricola, della Statistica, non che quello dell'ordinaria corrispondenza ufficiale, sotto la dipendenza del Direttore.

Egli supplisce il Vicedirettore in caso di mancanza o d'impedimento, e attende a tutte le incombenze che il Direttore gli affida, oltre a quelle a lui attribuite dal Regolamento.

Ragioniere.

Art. 15. Il Ragioniere tiene tutte le scritture relative al servizio economico e contabile, ed esercita su di esso un'azione di continuo controllo, nei modi e colle norme determinate dal Regolamento.

Per incarico speciale del Ministero egli può essere chiamato a supplire temporaneamente il Direttore o il Vicedirettore.

Contabile.

Art. 16. Il Contabile ha la gestione del danaro e delle materie dello Stabilimento cui trovasi addetto, ed è sottoposto agli obblighi e alla responsabilità imposta dal Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato agli Agenti che hanno maneggio di valori.

Il Contabile presta una cauzione di lire 3,000, mediante deposito di questa somma nelle Casse dello Stato, o vincolando titoli del Debito pubblico la cui rendita, ragguagliata al corso medio dell'ultimo semestre, rappresenti il capitale suddetto.

Gli speciali suoi doveri, in rapporto al servizio carcerario, sono determinati dal Regolamento.

Computista.

Art. 17. Il Computista è specialmente destinato in sussidio del Ragioniere e del Contabile, per concorrere, sotto la rispettiva loro direzione e responsabilità, alla tenuta dei registri e delle scritturazioni loro affidate.

Negli Stabilimenti di minore importanza possono le funzioni di Contabile essere affidate a Computisti di prima classe, riconosciuti idonei a tale ufficio dalla Commissione indicata nell'articolo 39.

Gli impiegati cui è dato quest'incarico, debbono prestare una cauzione di lire 1,500 nel modo indicato nell'articolo precedente e, finchè conservano tale ufficio, ricevono una gratificazione di annue lire 250.

Ufficiale d'ordine e Scrivano.

Art. 18. L'Ufficiale d'ordine e lo Scrivano prestano la loro opera, alla dipendenza del personale di Segreteria, nella registrazione e nella copiatura degli atti di ufficio.

Possono pure essere destinati in sussidio ai Computisti presso gli ufficii del Ragioniere o del Contabile.

Ammissione agli impieghi.

Art. 19. Agli impieghi delle due prime categorie dell'Amministrazione delle Carceri non si è ammessi che cominciando dall'alunnato.

La nomina ad Alunno è fatta per concorso che viene indetto per un determinato numero di posti, ogni qualvolta ve ne sia bisogno.

Art. 20. Ogni aspirante all'alunnato, per essere ammesso al concorso, deve giustificare:

a) di essere cittadino italiano;

b) di avere compiuti gli anni 20 e non superati i 30;

c) di avere soddisfatto agli obblighi della leva;

d) di essere dotato di sana costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche;

e) di avere sempre tenuto regolare condotta e di non essere mai incorso in alcuna condanna penale;

f) di avere conseguito:

per gli aspiranti agli impieghi della categoria di concetto, la laurea in giurisprudenza in una delle Università del Regno;

per gli aspiranti agli impieghi della categoria di ragioneria, la licenza di Liceo o di Istituto tecnico.

Art. 21. Qualora il numero degli aspiranti ai posti di Alunno per gli impieghi di ragioneria, aventi i requisiti di studii sovracitati, risulti inferiore a quello dei posti disponibili, possono essere ammessi a concorrervi anche gli Scrivani dell'Amministrazione carceraria, purchè provvisti della licenza di Ginnasio superiore o di Scuola tecnica.

Art. 22. Quando venga notificata l'apertura di un concorso, le relative domande, corredate dai prescritti documenti, sono fatte pervenire al Ministero dell'Interno per mezzo dei Prefetti delle provincie ove gli aspiranti hanno il loro domicilio.

Art. 23. Gli ammessi al concorso devono sostenere un esame scritto ed un altro orale, sulle materie indicate nel programma annesso al presente Decreto e secondo le norme in appresso stabilite.

Art. 24. I candidati che nell'esame ottengono l'idoneità, fino alla concorrenza dei posti per cui fu bandito il concorso, sono nominati Alunni e classificati secondo l'ordine dei punti ottenuti. A parità di punti, hanno la preferenza quelli che ne abbiano riportato maggior numero negli esami scritti o, a parità anche in questi, i candidati di età maggiore.

Art. 25. Gli Alunni devono fare un tirocinio di almeno sei mesi per acquistare le occorrenti cognizioni pratiche e dar prova della necessaria attitudine.

Questo tirocinio è gratuito se prestato dagli Alunni nel paese ove hanno il loro domicilio, ma il Ministero può accordar loro un'indennità mensile non eccedente le L. 100, quando siano destinati a prestar servizio fuori del luogo di loro ordinaria dimora.

Il numero di questi Alunni retribuiti, il cui compenso deve essere tratto dalle economie che si verificano sul capitolo del personale dell'Amministrazione delle Carceri, non può eccedere il 5 0/0 del personale amministrativo di ruolo.

Art. 26. Gli Scrivani che sono nominati Alunni, a senso del precedente articolo 21, conservano, durante il tirocinio dei sei mesi, l'assegno di cui sono provvisti.

Art. 27. Terminato il tirocinio, gli Alunni che hanno dato prova di possedere i requisiti necessari per coprire convenientemente il posto superiore, acquistano diritto, secondo la graduatoria dell'esame di ammissione, alla nomina ai posti retribuiti che si renderanno vacanti nell'ultimo grado e nell'ultima classe della categoria a cui appartengono.

Gli alunni che al termine del tirocinio semestrale non sono riconosciuti idonei, possono prolungare l'esperimento per altri sei mesi, e se alla seconda prova non danno migliori risultati, sono licenziati, sentita la Commissione indicata nel seguente articolo 39.

Possono egualmente essere licenziati durante il primo od il secondo esperimento, sentita la Commissione predetta, gli Alunni che non tengano regolare condotta o si mostrino in modo evidente inadatti al servizio.

Art. 28. Gli Ufficiali d'ordine sono tratti, per una metà dei posti vacanti, dagli Scrivani dell'Amministrazione carceraria purchè non abbiano superato gli anni 50; per l'altra metà dagli Scrivani locali dell'Amministrazione militare che vi hanno diritto a termini della legge 8 luglio 1883, n. 1470 (serie 3ª).

Art. 29. Gli Scrivani non appartengono al personale effettivo di ruolo e sono nominati con Decreto Ministeriale.

I posti di Scrivano sono dati a concorso per esame sulle materie indicate nel programma unito al presente Decreto e colle norme indicate in appresso.

Art. 30. Per essere ammessi al concorso per il posto di Scrivano, i candidati devono giustificare:

a) di essere cittadini italiani;

b) di aver compiuti gli anni 18 e non superati i 35;

c) di aver sempre tenuto regolare condotta e di non aver subite condanne penali;

d) di essere dotati di sana costituzione ed esenti da difetti o imperfezioni fisiche;

e) di avere conseguita la licenza di Ginnasio superiore o di Scuola tecnica.

Nel solo caso in cui manchino aspiranti che abbiano i requisiti di studii succitati, potranno ammettersi al concorso anche quelli che abbiano soltanto la licenza di Ginnasio inferiore,

Art. 31. L'esame cui i candidati devono assoggettarsi è valido soltanto pel numero dei posti messi a concorso e, a parità di voti riportati nell'esame, è data la preferenza a quelli che abbiano compiuta la ferma permanente nel Corpo dei RR. Carabinieri, nell'Esercito o nell'Armata, e che abbiano ottenuto il congedo col grado di Sottufficiali e in difetto e a parità di voti, al candidato d'età maggiore.

Art. 32. L'esame indicato nel precedente articolo è dato negli uffici delle Prefetture designati dal Ministero, innanzi ad una Commissione di tre membri scelti, uno dal Ministero e due dal Prefetto.

Nella votazione, ogni membro dispone di sei voti per materia negli esami scritti e di altrettanti nell'esame orale, e i concorrenti, per essere dichiarati idonei, devono riportare separatamente, tanto in complesso per gli esami scritti che per quelli orali, più della metà dei voti.

Art. 33. Agli Scrivani sono estese le disposizioni disciplinari applicabili al personale dell'Amministrazione carceraria.

Nomine e promozioni.

Art. 34. Alla prima nomina ad impiego retribuito l'impiegato presta giuramento, nelle mani del Direttore dello Stabilimento, nei modi e colla formola voluti dalla legge.

Prima di ricevere il giuramento, il Direttore deve far osservare all'impiegato l'importanza dell'atto che compie e i doveri che gliene derivano.

Copia del verbale, che constati lo adempimento di tale atto, è trasmessa al Ministero.

Art. 35. Le promozioni da Scrivano ad Ufficiale d'ordine nella proporzione prevista dall'articolo 28, si fanno un terzo per anzianità e due terzi per merito.

Le promozioni fra le diverse classi degli Scrivani seguono invece un terzo per merito e due terzi per anzianità, colla condizione della permanenza di almeno due anni per classe.

Le promozioni di classe fra i Segretarii, fra i Computisti, fra i Ragionieri, e fra gli Ufficiali d'ordine si fanno metà per merito e metà per anzianità, col minimo di permanenza nel grado o nella classe inferiore di almeno tre anni.

Le promozioni da Segretario di 1ª classe a Vicedirettore e da Computista di 1ª classe a Contabile, si fanno in seguito ad esami scritti e orali, sulle materie indicate nel programma annesso al presente Decreto e colle norme stabilite in appresso.

A questi esami sono rispettivamente ammessi i Segretarii di 1ª classe e i Computisti di 1ª classe, purchè contino almeno tre anni di classe e siano riconosciuti meritevoli dalla Commissione indicata nel seguente articolo 41.

I Contabili possono essere nominati Ragionieri, i Vicedirettori Direttori, e i Direttori di 1ª classe Ispettori, a scelta della Commissione indicata nell'articolo 39, purchè contino almeno tre anni passati nel grado e nella rispettiva classe.

Possono egualmente essere nominati Direttori, per un quinto dei posti vacanti, i Ragionieri di 1ª classe, previo il voto favorevole della Commissione succitata, purchè contino egualmente non meno di tre anni nella 1ª classe.

Alla promozione a Direttore dei Vicedirettori o dei Ragionieri deve precedere un esperimento di sei mesi almeno, fatto in qualità di reggente una Direzione.

Le promozioni di classe fra gli Ispettori e fra i Direttori si fanno per merito, ma tenendo anche conto dell'anzianità, e sempre colla condizione della permanenza di almeno tre anni nella classe inferiore.

Art. 36. L'anzianità sola non dà diritto a promozione, ma deve essere sempre accompagnata da comprovata idoneità a coprire il posto nella classe o nel grado superiori.

L'esclusione dalla promozione per anzianità è pronunziata con deliberazione motivata della Commissione indicata nell'articolo 39.

Art. 37. Il Direttore promosso di classe o il Vicedirettore promosso di grado deve occupare la residenza che si è fatta vacante.

Non può un Direttore essere preposto ad uno Stabilimento di classe inferiore a quella cui è ascritto, salvo per misure disciplinari; ma può il Ministero destinare un Direttore di classe inferiore ad uno Stabilimento di classe superiore.

Eccezione è fatta solamente per i Direttori di Circolo, finchè ricoprono tale qualità.

Art. 38. Agli Scrivani sono applicabili le disposizioni contenute nel precedente articolo 36, e la designazione di quelli da promuoversi per merito o da escludersi dalle promozioni per anzianità, è fatta dalla Commissione indicata nell'articolo 40.

Art. 39. La Commissione che designa gli impiegati di ruolo ai quali spetta la promozione per merito, o l'esclusione da quella per anzianità, è composta dal Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Interno, Presidente, dal Direttore generale delle Carceri, Vicepresidente, dal Direttore capo della Divisione che tratta gli affari del personale carcerario, da un altro Direttore capo di Divisione od Ispettore generale a scelta del Ministro, e da un Ispettore delle Carceri.

Per la validità delle deliberazioni di questa Commissione basta la presenza di quattro Membri, fra i quali il Capo della Divisione del personale carcerario o chi gerarchicamente lo rappresenta.

A parità di voti prevale quello del Presidente.

Le funzioni di Segretario sono esercitate da un impiegato della Direzione generale delle Carceri.

Delle deliberazioni è compilato verbale sottoscritto da tutti i membri presenti; ma esse non sono esecutorie se non dopo l'approvazione del Ministro.

Art. 40. La Commissione per gli Scrivani, indicata nel precedente articolo 38, è composta dal Direttore capo della Divisione che tratta gli affari del personale delle Carceri, Presidente, da un altro Direttore capo di Divisione e da due Ispettori delle Carceri a scelta del Direttore generale.

Le funzioni di Segretario sono affidate ad un impiegato della Direzione generale delle Carceri.

Le deliberazioni della Commissione non divengono esecutorie se non dopo l'approvazione del Direttore generale.

Esami.

Art. 41. Gli esami indicati nei precedenti articoli 23 e 35 sono dati davanti ad una Commissione centrale presso il Ministero dell'Interno.

Questa Commissione, istituita volta per volta con speciale Decreto ministeriale, è presieduta dal Direttore generale delle Carceri e si compone, oltre al Presidente, di altri quattro Membri, cioè: di due Capi di Divisione, di un Ispettore delle Carceri e di un Ragioniere di grado non inferiore a Capo Sezione.

Uno dei due Capi di Divisione può essere sostituito da un Ispettore generale.

Le funzioni di Segretario sono affidate ad un impiegato della Direzione generale delle Carceri.

Art. 42. Sentita la Commissione indicata nel precedente articolo 41, il Ministero determina quali impiegati possono essere ammessi agli esami, tenendo conto della condotta, attitudine e diligenza dimostrate dai candidati.

Art. 43. Gli argomenti delle prove scritte sono determinati dalla Commissione giorno per giorno, prima che i candidati siano introdotti nella sala degli esami.

Introdotti quindi i candidati e data lettura dei temi, si ritengono come esclusi dall'esame quelli che non si trovino presenti.

Art. 44. Lo svolgimento di questi temi segue in due giorni per gli esami ai posti di Alunno, in tre per quelli ai posti di Contabile e Vicedirettore.

Ogni seduta non può prolungarsi oltre sette ore. Spirato questo termine, l'esame è chiuso, ed i candidati devono presentare i loro lavori allo stato in cui si trovano.

Compiuti i lavori, i candidati li consegnano, sottoscritti in ogni foglio, al membro della Commissione incaricato di riceverli, il quale li chiude in una busta che suggellerà col bollo d'ufficio, apponendovi il nome del candidato, l'ora della presentazione e la propria firma.

Art. 45. La Commissione è responsabile della regolarità delle operazioni degli esami e deve quindi invigilare che i candidati non comunichino fra di loro o con persone estranee.

A tal fine un membro di essa deve sempre essere presente mentre i candidati fanno la prova in iscritto.

Art. 46. Durante queste prove non è consentito ai candidati di consultare altri libri all'infuori del testo stampato delle leggi, dei codici, regolamenti o capitolati per le forniture carcerarie.

Art. 47. Coloro i quali durante l'esperimento comunichino o tentino di comunicare tutti o parte dei loro scritti ai compagni, o ricevano eguali comunicazioni, scritti, libri che possano servire ad agevolare il compito delle risposte alle tesi, od altrimenti compromettere la regolarità degli esperimenti, sono esclusi dagli esami.

Art. 48. Agli esami scritti si fanno seguire gli esami orali in una o più sedute, ed all'ultima di esse può essere ammesso chi per causa legittima, da riconoscersi dalla Commissione stessa non abbia potuto rispondere alla chiamata nelle sedute precedenti.

L'esame orale non può avere una durata maggiore di 30 minuti per ogni candidato.

Art. 49. Per la prova scritta ogni esaminatore dispone di dieci punti per materia ed il candidato non è dichiarato idoneo se, per ognuna di esse, non ottenga più della metà del numero totale dei voti.

Lo stesso si fa per l'esame orale. I voti riuniti delle prove scritte ed orali determinano il risultato finale dell'esame e servono alla formazione della graduatoria per la classificazione dei concorrenti. A parità di punti hanno la preferenza i candidati che ne abbiano riportato un maggior numero nell'esame scritto e, a parità anche in questo, il più anziano.

Disposizioni generali.

Art. 50. Nessuno può essere preposto alla Direzione di uno Stabilimento carcerario o di un Riformatorio governativo se non abbia compiuto i 25 anni.

Art. 51. Nessuno degl'impiegati dell'Amministrazione può essere trasferito da uno Stabilimento se non vi ha prestato servizio almeno per tre anni; salvo il caso di promozione, d'imprescindibili esigenze di servizio o gravi motivi di salute.

Art. 52. L'impiegato riconosciuto inferiore all'ufficio che copre può essere collocato in altro di minor grado, previo il parere motivato della Commissione indicata nell'articolo 39, ed occuperà in tal caso l'ultimo posto della classe cui viene ascritto.

Art. 53. Per l'applicazione agli impiegati di ruolo delle pene disciplinari superiori a quella della sospensione di un mese, occorre il voto della Commissione indicata nel citato articolo 39; per gli Scrivani il voto della Commissione indicata nell'articolo 40.

Art. 54. Ove si riconosca necessario, nell'interesse del servizio, e nel limite di un decimo dei posti vacanti, possono essere nominati Direttori di 4ª classe, previo il voto favorevole e motivato del Consiglio delle Carceri indicato nell'articolo 19 della Legge 14 luglio 1889 n. 6165 (serie 3ª):

a) impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale aventi grado parificato od equivalente a quello di Consigliere di Prefettura, ed Ufficiali dell'Esercito di grado non inferiore a quello di Capitano, gli uni e gli altri in attività di servizio;

b) persone che si siano distinte per pubblicazioni fatte su materie penali e penitenziarie e Direttori di Riformatorii provinciali o comunali che, almeno da cinque anni, abbiano tenuto in modo soddisfacente quell'ufficio.

La nomina dei Direttori indicati nella lettera *b* è provvisoria, e può diventare definitiva dopo sei mesi almeno di esperimento lodevole.

Durante questo tempo essi riceveranno come compenso una gratificazione mensile uguale ai due terzi dello stipendio di ruolo, e se trascorso un anno di prova non hanno mostrato la idoneità necessaria a dirigere uno Stabilimento, la nomina si considera come non avvenuta.

Art. 55. Possono essere ammessi a concorrere agli esami pei posti di Vicedirettore, previo il voto favorevole e motivato della Commissione indicata nell'articolo 41, i Segretari di 2ª classe dell'Amministrazione centrale e provinciale; pei posti di Contabile i Computisti di 2ª classe delle Amministrazioni stesse ed altri funzionari pareggiati, purchè abbiano non meno di tre anni di grado e riuniscano gli altri requisiti stabiliti dall'articolo 20 del presente Ordinamento.

Personale aggregato.

Art. 56. I Cappellani, i Medici-chirurghi, i Farmacisti, i Maestri, gli Agronomi, i Dirigenti tecnici, gli Assistenti tecnici, i Capi d'arte, e le Suore, non hanno carattere di impiegati governativi, nè diritto a pensione o altri vantaggi, come congedi, aspettative, ecc., ecc.

Essi vengono incaricati delle rispettive attribuzioni per Decreto ministeriale e colla retribuzione stabilita dalla Tabella *B*.

Alla nomina dei Medici-chirurghi e dei Farmacisti si provvede dal Ministero, sentito il parere di una Commissione nominata all'uopo dal Prefetto della rispettiva provincia.

All'ufficio di Cappellano va, di regola, unito quello di Maestro. Può però provvedersi altrimenti all'insegnamento civile dei detenuti e dei ricoverati.

Alloggio, indennità di soggiorno.

Art. 57. Hanno diritto all'alloggio gratuito nei fabbricati degli Stabilimenti o, in mancanza, a spese dell'Amministrazione, i Direttori, e anche i Vicedirettori, i Ragionieri e i Segretarii, gli uni e gli altri quando siano preposti alla Direzione di uno Stabilimento carcerario o di un Riformatorio governativo.

Hanno egualmente diritto all'alloggio gratuito nei fabbricati dello Stabilimento tutti gli impiegati amministrativi e il personale aggregato nelle località isolate, indicate nella Tabella *D*.

Tutti gli altri impiegati che occupano alloggi negli Stabilimenti carcerarii o nei Riformatorii governativi devono corrispondere l'affitto nella somma determinata dal Ministero, sentito il parere dell'ufficio del Genio civile.

Art. 58. A tutto il personale amministrativo ed aggregato, addetto a Stabilimenti posti in località assolutamente isolate o

malsano, è assegnata una gratificazione nella misura indicata nella Tabella *E*.

Disposizioni transitorie.

Art. 59. La ripartizione degl'impiegati fra le tre categorie stabilite nell'articolo 1 e la loro classificazione nel nuovo ruolo del personale dell'Amministrazione carceraria, sarà fatta dalla Commissione indicata nel precedente articolo 39, in base al grado coperto da ciascun impiegato, allo stipendio, all'anzianità di servizio, agli studi fatti e agli altri titoli di speciale benemerenza.

Art. 60. Se nella ripartizione indicata nell'articolo precedente gl'impiegati ora in servizio non potranno, per deficienza di titoli, essere collocati nella prima o nella seconda categoria, saranno classificati rispettivamente nella seconda o nella terza, conservando l'attuale loro stipendio, con che nel complesso non si ecceda la spesa e il numero dei posti stabiliti dal Ruolo organico annesso al presente Ordinamento.

Art. 61. Agli esami di promozione al grado di Vicedirettore, che avranno luogo ai termini del 3° e 4° comma dell'articolo 35, potranno essere ammessi, nei tre anni successivi alla attuazione del presente ordinamento, i Contabili che, all'attuazione di esso, fanno parte del ruolo organico in vigore.

Art. 62. Per ottenere la nomina definitiva a Ragioniere, gli attuali Contabili, classificati fra il personale di ragioneria, dovranno superare un esame il cui programma sarà stabilito con apposito Decreto ministeriale.

I Contabili nominati Ragionieri, non potranno essere promossi alla 1ª classe, se non contano almeno tre anni di grado nella qualità di Contabili.

Art. 63. I Segretarii e gli Ufficiali d'ordine già approvati all'esame d'idoneità per il posto di Contabile non ancora loro conferito o che non ottennero per difetto di cauzione, conservano il diritto alla promozione acquisita senza obbligo di sottoporsi ad altro esame.

Agli esami di Contabile che avranno luogo ai termini del 3° e 4° comma dell'articolo 35, potranno essere ammessi nei tre anni successivi all'attuazione del presente ordinamento, anche gli Ufficiali d'ordine di 1ª classe che, coprendo attualmente il posto di Segretario, non saranno classificati nelle due categorie superiori.

Gli impiegati che saranno in servizio alla attuazione del nuovo ruolo organico e che verranno classificati fra gli Ufficiali d'ordine a norma dell'articolo 59, possono, dopo tre anni di permanenza nella 1ª classe, essere nominati Contabili in seguito ad esame per un quinto dei posti vacanti.

Art. 64. Gli attuali Scrivani diurnisti locali dell'Amministrazione carceraria e gli Scrivani diurnisti del Ministero dell'Interno possono, all'attuazione del ruolo organico stabilito dal presente Decreto, essere nominati Computisti di 2ª classe o Ufficiali d'ordine di 2ª classe, quando contino almeno cinque anni di servizio, siano riconosciuti idonei e classificati quali ottimi dalla Commissione indicata nell'articolo 41 e superino, rispettivamente, gli esami stabiliti per i posti di Alunno di ragioneria o di Scrivano.

Art. 65. Gli Scrivani straordinarii in servizio presso le Direzioni carcerarie all'attuazione del presente Decreto saranno nominati Scrivani, per ordine della loro anzianità, di mano in mano che vi siano posti vacanti.

Quando in forza di tale classificazione dovessero avere un assegno inferiore a quello di cui trovansi provvisti, riceveranno la differenza a titolo di maggiore assegno da imputarsi sulle economie che si verificano sul capitolo del personale, fino a che colle successive promozioni non raggiungano una retribuzione uguale o superiore a quella da loro attualmente goduta.

Art. 66. Gli attuali Cappellani, Medici-chirurghi e Maestri, di nomina Regia, conservano la qualità e i diritti di impiegati governativi.

Art. 67. È derogato alle precedenti disposizioni in quanto siano contrarie alle presenti.

Roma, addì 6 luglio 1890.

Visto d'ordine di S. M.:
IL MINISTRO DELL'INTERNO
CRISPI.

TABELLA A
Art. 2 dell'Ordinamento

Ruolo organico

degli impiegati dell'Amministrazione degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatorii governativi

	GRADI	Classi	Numero dei posti per grado	Numero dei posti per classe	Stipendio annuo individuale	Stipendio annuo per classe	Totale spesa per categoria
Personale di concetto	Ispettori	1	6	3	6000	18,000	554,500
		2		3	5500	16,500	
	Direttori	1	97	6	5000	30,000	
		2		12	4500	54,000	
		3		29	4000	116,000	
		4		50	3500	175,000	
	Vicedirettori	—	20	20	3000	60,000	
	Segretarii	1	40	10	2500	25,000	
		2		30	2000	60,000	
	Alunni	—	8	8	—	—	
		N.°	171				
Personale di ragioneria	Ragionieri	1	70	35	3000	105,000	459,500
		2		35	2500	87,500	
	Contabili	—	50	50	2500	125,000	
	Computisti	1	80	45	2000	90,000	
		2		35	1500	52,000	
	Alunni	—	9	9	—	—	
		N.°	209				
Personale d'ordine	Ufficiali d'ordine	1	50	10	2000	20,000	136,000
		2		40	1500	60,000	
	Scrivani	1	59	6	1200	7,200	
		2		8	1100	8,800	
		3		11	1000	11,000	
		4		18	900	16,200	
		5		16	800	12,800	
		N.°	109			Totale L.	1,150,000

Roma, addì 6 luglio 1890.

Visto d'ordine di S. M.:
IL MINISTRO DELL'INTERNO
CRISPI.

TABELLA B

Art. 2 dell'Ordinamento

Assegni al personale aggregato

agli Stabilimenti carcerarii e ai Riformatorii governativi.

QUALITÀ	Assegni annui minimo	Assegni annui massimo	Osservazioni
Cappellani . . . . . L.	200	1800	(1) Per gli Stabilimenti sottoindicati l'assegno è il seguente:
Medici-chirurghi (1) . . »	200	1800	
Farmacisti . . . . . »	200	1800	Asinara da . L. 1,800 a L. 2,500
Maestri di scuola per le Case di custodia e per i Riformatorii governativi. . »	200	1500	Ambrogiana » 1,800 » 3,000 Capraia . . » 1,800 » 2,500
Maestri di scuola per le Carceri giudiziarie e per gli Stabilimenti penali . »	200	600	Castiadas . . » 1,800 » 3,500 Gorgona . . » 1,800 » 2,200
Insegnanti . . . . . »	200	600	Nisida (pei 2 Stabilimenti) » 1,800 » 2,500
Suore . . . . »	200	600	
Agronomi per le Colonie penali . . . . »	1800	3800	Pianosa . . . » 1,800 » 2,600
Dirigenti tecnici . . . »	2000	3000	
Assistenti tecnici . . . »	350	1020	
Capi d'arte . . . . »	800	2500	
Inservienti delle Manifatture . . . . »	300	960	
Inservienti e infermieri della Casa (oltre il vitto) »	300	800	

Roma, addì 6 luglio 1890.

Visto d'ordine di S. M.:
IL MINISTRO DELL'INTERNO
CRISPI.

TABELLA C

Art. 9 dell'Ordinamento

Ripartizione

degli Stabilimenti carcerarii e dei Riformatorii governativi

COMPARTIMENTI	CIRCOLI	PROVINCIE
I	1°	Belluno – Padova – Rovigo – Treviso – Udine – Venezia – Verona – Vicenza.
	2°	Bergamo – Brescia – Como – Cremona – Mantova – Milano – Pavia – Sondrio.
	3°	Alessandria – Cuneo – Genova – Massa – Novara – Porto Maurizio – Torino.
II	4°	Arezzo – Firenze – Grosseto – Livorno – Lucca – Pisa – Siena.
	5°	Bologna – Ferrara – Forlì – Modena – Parma – Piacenza – Ravenna – Reggio Emilia.
	6°	Ancona – Ascoli – Macerata – Perugia – Pesaro.
	7°	Roma.
	8°	Aquila – Chieti – Teramo.
	9°	Cagliari – Sassari.
III	10°	Avellino – Benevento – Campobasso – Caserta – Napoli – Salerno.
	11°	Bari – Foggia – Lecce – Potenza.
	12°	Catanzaro – Cosenza – Reggio Calabria.
	13°	Caltanissetta – Catania – Girgenti – Messina – Palermo – Siracusa – Trapani.

Roma, addì 6 luglio 1890.

Visto d'ordine di S. M.:
IL MINISTRO DELL'INTERNO
CRISPI.

TABELLA D.

Art. 57 dell'Ordinamento

Distinta

degli Stabilimenti nei quali il personale amministrativo ed aggregato addettovi ha diritto all'alloggio gratuito.

COMPARTIMENTO	CIRCOLO	STABILIMENTI
I	3°	Capraia — Colonia penale.
		Palmaria — id.
		Gavi — Casa di pena.
		Torino — Riformatorio.
II	4°	Montelupo Fiorentino — Manicomio giudiziario.
		Gorgona — Colonia penale.
		Pianosa — id.
		Porto Longone — Stabilimento penale.
	5°	Castelfranco Emilia — Casa di pena.
		Saliceta S. Giuliano — id.
	9°	Cagliari — Stabilimento penale.
		Castiadas — Colonia penale
		Asinara — id.
		Maddalena — id.
		Sulmona — Casa di pena.
III	10°	Nisida — Stabilimento penale.
		Santo Stefano — id.
	13°	Procida — id.
		Favignana — id.

Roma, addì 6 luglio 1890.

Visto d'ordine di S. M.:
IL MINISTRO DELL'INTERNO
CRISPI.

TABELLA E

Art. 58 dell'Ordinamento

Tabella delle gratificazioni annuali

assegnate al personale addetto a Stabilimenti posti in località isolate o malsane.

QUALITÀ DEGLI IMPIEGATI		CATEGORIA A		CATEGORIA B		CATEGORIA C	
		pei primi due anni	per gli anni successivi	pei primi due anni	per gli anni successivi	pei primi due anni	per gli anni successivi
Direttori	Celibi	600	800	300	500	200	350
	Ammogliati senza figli	800	1,000	400	600	300	400
	Id. con figli	1,000	1,200	500	700	400	500
Vicedirettori e Ragionieri	Celibi	400	600	250	400	180	250
	Ammogliati senza figli	500	700	320	480	210	320
	Id. con figli	600	800	400	550	250	400
Segretarii e Contabili	Celibi	300	500	200	300	150	200
	Ammogliati senza figli	400	600	280	380	175	250
	Id. con figli	500	700	350	450	200	300
Computisti e Ufficiali di ordine	Celibi	300	400	150	250	140	180
	Ammogliati senza figli	350	450	200	275	160	210
	Id. con figli	400	500	250	350	180	250
Scrivani e Alunni	Celibi	240	350	140	180	130	160
	Ammogliati senza figli	300	400	160	240	145	190
	Id. con figli	350	450	230	300	160	230
Medici-chirurghi e Agronomi	Celibi	300	500	200	300	150	200
	Ammogliati senza figli	400	600	280	380	175	250
	Id. con figli	500	700	350	450	200	300
Cappellani		350	450	200	300	160	230

Categoria A Colonia penale di Castiadas.
» B Colonie penali dell'Asinara — Palmaria — Tremiti — Stabilimento penale di Santo Stefano.
C Id. id. di Gorgona — Pianosa — Capraia. — Stabilimenti penali di S. Leo — Favignana — Nisida.

Roma, addì 6 luglio 1890.

Visto d'ordine di S. M.:
IL MINISTRO DELL'INTERNO
CRISPI.

PROGRAMMA

per gli esami d'ammissione ai posti di Alunno

(Art. 23 dell'Ordinamento).

Prima Categoria — Carriera di Concetto.

Esame scritto.

1° giorno. — Composizione sopra una tesi di diritto penale.

2° giorno. — Soluzione ragionata di un quesito scelto fra le materie dell'esame orale.

Breve traduzione dall'italiano in francese.

Materie dell'esame orale.

I. — *Diritto civile:* Della proprietà — Delle obbligazioni — Dei contratti — Dei quasi contratti e delle prove — Dei privilegi — Delle ipoteche.

II. — *Diritto costituzionale:* Del Governo monarchico rappresentativo — Della divisione dei poteri — Prerogative della Corona secondo lo Statuto italiano — Istituzione e composizione del Senato — Attribuzioni delle due Camere del Parlamento — Privilegi parlamentari — Dei Ministri e della responsabilità parlamentare — Dell'Ordine giudiziario e dei Giurati — Dei diritti guarentiti ai cittadini dallo Statuto.

III. — *Diritto amministrativo:* Degli uffici dello Stato necessarii e contingenti — Dello Stato, della Provincia, del Comune, delle Associazioni e dei Corpi morali — Del Demanio pubblico — Dell'opera e dei beni dei privati che si richieggono per ragioni di pubblica utilità — Della forza pubblica — Delle funzioni elettive e dei servizi retribuiti. — Dei Collegi consultivi nella pubblica Amministrazione — Delle obbligazioni dello Stato e del Comune come persone private — Dell'esercizio dell'Autorità pubblica, dei rappresentanti dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

IV. — *Diritto penale:* Delle teorie di diritto penale - Beccaria - Romagnosi - Rossi - Scuola moderna — Definizione, distinzione e generi del reato — Classificazione dei reati — Nozioni razionali e storiche della pena e teoria della sua applicazione — Dei sistemi penitenziarii.

V. — *Economia politica:* Del concetto della ricchezza e della scienza economica — Della produzione della ricchezza e del capitale — Delle forze naturali, degli scambi, della moneta e del credito — Della legge dell'offerta e della domanda, del salario, dell'interesse e del profitto.

VI. — *Storia e geografia:* Avvenimenti dal 1796 al 1815 - Trattato di Vienna - Fatti che condussero alla costituzione del Regno d'Italia — Divisioni generali della superficie terrestre - Confini dei varii Stati d'Europa - Geografia speciale dell'Italia - Linee principali di comunicazione - Divisioni amministrative - Prodotti.

Seconda Categoria — Carriera di Ragioneria.

Esame scritto.

1° giorno — Composizione sulla contabilità generale dello Stato.

2° giorno — Soluzione ragionata di due quesiti di aritmetica.

Calligrafia (desunta dai lavori scritti).

Materie dell'esame orale.

I. — *Diritto amministrativo:* Attribuzioni ed ordinamento delle Amministrazioni centrali dello Stato, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, delle Avvocature erariali e delle varie Amministrazioni provinciali, specialmente di quelle che dipendono dai Ministeri dell'Interno, delle Finanze e del Tesoro.

II. — *Diritto civile:* Proprietà - Obbligazioni - Contratti - Quasi contratti - Prove.

III. — *Diritto commerciale:* Libri di commercio - Società commerciali - Lettere di cambio - Effetti di cambio.

IV. — *Teorica dei conti e delle scritture:* Definizione del conto - Suoi elementi - Conto materiale o di fatto - Conto morale o di diritto — Conti principali delle aziende - Caratteri - Suddivisioni, equivalenza ed antitesi — Conti individui per valore e specie — Altre qualità di conti — Importanza e requisiti delle scritture contabili - metodi di scrittura semplice e doppia e relative scritturazioni.

V. — *Aritmetica:* Aritmetica fino alla regola del tre composta - Regola congiunta - Senserie e commissioni - Arbitrati - Riparti sociali - Miscugli e alligazioni - Adeguati - Interessi - Annualità.

VI. — *Storia e Geografia:* Nozioni sommarie di storia d'Italia dalla rivoluzione Francese al 1815 - Trattato di Vienna - Fatti che condussero alla costituzione del Regno d'Italia — Nozioni sommarie sulle origini e sulla storia della Casa Savoia — Geografia speciale d'Italia - Linee principali di comunicazione - Divisioni amministrative - Prodotti.

PROGRAMMA

per gli esami di ammissione ai posti di Scrivano.

(Art. 29 dell'Ordinamento)

Esame scritto.

1° giorno. — Composizione italiana sopra una delle materie dell'esame orale.

2° giorno. — Un quesito sulle prime quattro operazioni dell'aritmetica.

Saggio di calligrafia (desunto dai lavori scritti).

Materie dell'esame orale.

Nozioni sommarie di storia d'Italia — Epoca contemporanea, cioè dal 1818 in poi.

Cenni elementari sulla geografia d'Italia.

Nozioni sommarie sull'ordinamento politico ed amministrativo del Regno d'Italia.

PROGRAMMA

per gli esami di promozione al posto di Vicedirettore.

(Art. 35 dell'Ordinamento)

Prima Categoria — Carriera di Concetto.

Esame scritto.

1° giorno. — Composizione sul Codice penale o di procedura penale (argomento scelto fra le materie dell'esame orale).

2° giorno. — Composizione sul servizio carcerario (argomento scelto fra le materie dell'esame orale).

3° giorno. — Composizione su argomento scelto fra le altre materie dell'esame orale.

Materie dell'esame orale.

I. — *Legislazione positiva:* Codice penale — Tit. I. Dell'applicazione della legge penale - Tit II. Delle pene - Tit. III. Degli effetti e della esecuzione delle condanne penali - Tit. VIII. Delle recidive - Tit. IX. Della estinzione dell'azione penale e delle condanne penali — Libro II - Tit. III. Dei delitti contro la pubblica Amministrazione - Tit. IV. Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia.

Codice di procedura penale (colle modificazioni di cui nel R. decreto 1° dicembre 1889 N. 6509, serie 3ª) — Titolo preliminare — Libro I. Tit. I. Degli ufficiali del pubblico Ministero e delle loro funzioni - Tit. II. Capo V. Sez. I. Delle denuncie, dei rapporti e delle

dichiarazioni - Sez. II. Delle querele e contro querele - Sez. III. Del modo di accertare il corpo del reato - Sez. IX. Della libertà provvisoria - Sez. XI. Dell'ordinanza della Camera di Consiglio o del Giudice istruttore quando l'istruzione è compiuta — Libro II. Tit. I. Capo III. Dell'appello dalle sentenze dei pretori - Tit. II. Capo III. Dell'appello dalle sentenze dei tribunali - Capo V. Dei dibattimenti avanti le Corti d'assise - Capo VI. Della sentenza - Tit. VI. Dell'esecuzione delle sentenze - Tit. VII. Degli oggetti furtivi ed altri posti sotto sequestro - Tit. X. Capo I. Dei casi nei quali si può ricorrere in cassazione - Capo II. Della revisione — Libro III. Tit. VII. Del modo di procedere in caso di fuga e di successivo arresto dei condannati - Titolo XI. Delle Carceri e delle visite dei carcerati - Tit. XII. Delle grazie, delle amnistie e degli indulti - Tit. XIII. Della riabilitazione dei condannati.

Codice civile — Libro I. Tit. I. Della cittadinanza e del godimento dei diritti civili - Tit. II. Del domicilio civile e della residenza - Tit IX. Della minore età, della tutela e della emancipazione - Tit. X. Della maggiore età, della interdizione e della inabilitazione - Tit. XII. Degli atti dello stato civile — Libro II. Tit. III. Capo II. Delle servitù prediali — Tit. IV. Libro III. Delle obbligazioni e dei contratti in genere - Tit. VI. Della vendita - Tit. IX. Del contratto di locazione - Tit. XVIII. Del deposito e del sequestro - Tit. XXI. Della fideiussione - Tit. XXIII. Dei privilegi e delle ipoteche.

Legge e Regolamento sulla pubblica sicurezza — Legge e Regolamento sull'Amministrazione provinciale e comunale — Legge e Regolamento sulla sanità pubblica — Legge e Regolamento sul Consiglio di Stato — Legge sulla Corte dei conti — Legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica — Legge e Regolamento sulla contabilità generale dello Stato — Legge sul reclutamento militare — Ordinamento giudiziario — Ordinamento del personale amministrativo degli Stabilimenti carcerarii e dei Riformatorii governativi — Ordinamento del personale di custodia degli Stabilimenti carcerarii e dei Riformatorii governativi — Regolamenti carcerarii e capitolati relativi.

NB. Alle nozioni indicate al § IV per l'esame d'ammissione al posto di Alunno di 1. Categoria, si aggiungono le seguenti:

II. — *Economia politica*: Delle industrie manufatturiere - Grandi e piccole industrie - Macchine - Lavoro delle donne e dei fanciulli - Durata del lavoro - Crisi industriali — Delle industrie commerciali - Intermediarii - Libertà di commercio - Bilancio commerciale - Protezionismi - Eccezioni, premii e divieti - Pesi e misure — Delle vie di comunicazione - Industria ferroviaria — Dei titoli di credito — Degli Istituti di credito ed altri sussidiarii — Del pauperismo e della emigrazione.

PROGRAMMA

per gli esami di promozione al posto di Contabile.

(Art. 35 dell'Ordinamento)

Seconda Categoria — Carriera di Ragioneria

Esame scritto.

1° giorno. — Applicazione pratica della contabilità carceraria.

2° giorno. — Soluzione ragionata di un quesito di aritmetica — Soluzione di un quesito sulla contabilità dello Stato generale.

3° giorno. — Composizione su argomento scelto fra le altre materie dell'esame orale.

Materie dell'esame orale.

I. — *Legislazione positiva*: Leggi, regolamenti e disposizioni in vigore sulla amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, sulla Corte dei conti, sulle tasse di registro e bollo, sullo stato degli impiegati civili, stipendi, ritenute, pensioni ecc. — Regolamenti carcerarii, capitolati, contratti e contabilità relative — Bilanci e conti consuntivi — Entrate e spese proprie del Ministero dell'Interno, specialmente per la parte relativa all'Amministrazione delle Carceri.

NB. Alle nozioni indicate ai §§ IV e V per l'esame di ammissione al posto di Alunno di Ragioneria, si aggiungono le seguenti:

II. — *Aritmetica commerciale e scritture complesse*: Aritmetica commerciale - Conti giuridici, specifici e statistici.

Scritture complesse delle ragionerie generali e centrali dello Stato.

Roma, addì 6 luglio 1890.

Visto d'ordine di S. M.:
Il Ministro dell'Interno
Crispi.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto del 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª);

Visto il decreto ministeriale in data 18 luglio 1890, col quale sono regolati i divieti di esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti di infezione fillosserica;

Ritenuto che nel comune di Cammarato, in provincia di Girgenti, è stata accertata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le norme contenute nel decreto ministeriale 18 luglio 1890, relative alla esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche, approvato con Regio decreto 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª), sono estese al comune di Cammarato, in provincia di Girgenti.

Il prefetto della provincia di Girgenti è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino di notizie agrarie, nel Bollettino degli atti ufficiali della prefettura e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, alle Delegazioni di pubblica sicurezza, alle Tenenze dei RR. carabinieri e delle guardie di finanza, ai direttori delle Dogane, agli uffiziali forestali, ai capistazione ed alle Agenzie locali di navigazione, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 agosto 1890.

Per il Ministro: Raccioppi.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto del 4 marzo 1888 N. 5252 (Serie 3ª);

Visto il decreto ministeriale in data 18 luglio 1890, col quale sono regolati i divieti d'esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti di infezione fillosserica;

Ritenuto che nel comune di Valledolmo, in provincia di Palermo, è fortemente sospetto di essere stato invaso della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le norme contenute nel decreto ministeriale 18 luglio 1890, relative all'esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche approvato con Regio decreto del 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª), sono estese al comune di Valledolmo, in provincia di Palermo.

Il prefetto della provincia di Palermo è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino di notizie agrarie, nel Bollettino degli atti ufficiali della prefettura e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella

provincia, alle Delegazioni di Pubblica sicurezza, alle Tenenze dei RR. carabinieri e delle Guardie di Finanza, ai direttori delle Dogane, agli uffiziali forestali, ai capistazione ed alle Agenzie di navigazione, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 agosto 1890.

Per il Ministro: RACCIOPPI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

ESERCITO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto 4 agosto 1890:

I sottonominati sottufficiali allievi del 2° anno di corso della scuola dei sottufficiali ed i sottonominati allievi del 3° anno di corso della scuola militare, sono promossi sottotenenti nell'arma di fanteria ed assegnati al corpo per ciascuno indicato, al quale dovranno presentarsi nel mattino del 2 settembre p. v.

Gardinazzi Callimaco, furiere 4 fanteria, destinato al 13 fanteria.
Agnes Cesare, allievo, id. id. 1° id.
Mizia Cesare, id., id. 3 id.
Salvaggi Giovanni, foriere 11 fanteria, id. 86 id.
Giurato Agostino, allievo, id. 5 id.
Martini Pio, id id. 6 id.
Morelli Oreste furiere 89 fanteria, id. 8 id.
Veglia Giambattista, allievo, id. 2 bersaglieri.
Salvatori Ernesto, id., id. 7 fanteria.
Gabrielli Francesco, furiere 57 fanteria, id. 31 id.
Ferraris Innocenzo, allievo, id. 8 id.
Siracco Pietro, id., id 7 alpini.
Vezzoni Giovanni, furiere 22 fanteria, id. 50 fanteria.
Perussia Filippo, allievo, id. 3 alpini.
Ferrari Antonio, id., id. 9 fanteria
Mazocchelli Ranuccio, furiere maggiore 60 fanteria, id. 10 id.
Bertolotti Roberto, allievo, id. 3 bersaglieri.
Cattaneo Di Proh Giuseppe, id., id. 5 alpini.
Kronn Roberto, furiere 12 fanteria, id. 35 fanteria.
Calzecchi Icilio, allievo, id. 10 id.
Fabre Giorgio, id., id. 2 alpini.
Liotta Ignazio, furiere 17 fanteria, id. 55 fanteria.
Di Salvo Ernesto, allievo, id. 11 id.
Pianell Arturo, id., id. 12 id.
Pozzo Giuseppe, furiere 3 fanteria, id. 60 id.
Sifola Alberto, allievo, id. 4 bersaglieri.
Musso Alessandro, id, id. 2 alpini.
Arganini Giuseppe, furiere 74 fanteria, id. 3 fanteria.
Locatelli Umberto, allievo, id. 14 id.
Viglietta Alessandro, id., id. 5 bersaglieri.
Tanfani Alfredo, sergente 23 fanteria, id. 58 fanteria.
Fossati Reyneri Carlo, allievo, id. 15 id.
Costamagna Francesco, id, id. 16 id.
Gabellini Andrea, furiere 8 bersaglieri, id. 6 id.
Duranti Antonio, allievo, id. 17 id.
Magliano Vittorio, id., id. 6 alpini.
Bider Quintino. furiere 80 fanteria, id 40 fanteria.
Jori Illio, allievo, id. 18 id.
Bollati Francesco, id., id. 2 alpini.
Raimondo Giov. Battista, furiere 5 alpini, id 1° id.
Magri Ernesto, allievo, id. 19 fanteria.
Castelfranco Ettore, id., id. 20 id.
Preti Celestino, furiere 1° alpini, id. 5 alpini.
Roggero Carlo, allievo, id. 4 id.
Cesari Cesare, id, id. 21 fanteria.
Barbato Raffaele, furiere 2 fanteria, destinato al 49 fanteria.
Bonetti Francesco allievo, id. 22 id.
Rolfo Mario, id., id. 26 id
Segneghi Rodolfo, furiere 7 id., id. 9 id.
Bulgheroni Giovanni, allievo, id. 1° alpini id.
Labrano Roberto, id, id. 29 fanteria
Ramazzini Ettore, furiere 7 id. id. 38 id.
Galeotti Lazzaro, allievo, id. 31 id.
Bucchia Pietro, id., id. 33 id.
Cicatelli Martino, furiere 41 id., id. 57 id.
Piazza Giovanni, allievo, id. 34 id.
Guillon Gio. Battista, id., id. 35 id.
Bussetti Carlo, sergente 7 bersaglieri, id. 36 id.
Cacace Carlo, allievo, id. 6 bersaglieri.
Faccenda Bartolomeo, id., id. 36 fanteria.
Carmelita Dionigio, furiere 38 fanteria, id. 82 id.
Piccini Mario, allievo, id. 39 id.
Monachesi Luigi, id., id. 40 id.
Marazio Annibale, sergente 81 id., id. 46 id.
Del Greco Francesco, allievo, id 7 bersaglieri.
Sindico Enrico, allievo, id. 43 fanteria.
Scavone Benedetto, furiere 17 id, id. 79 id.
Mazza Antonino, allievo, id. 44 id.
Allisio Vincenzo, id., id, 4 alpini.
Costantino Emilio, furiere 16 id, id. 67 fanteria.
Guillet Alfredo, allievo, id. 42 id.
Ponzini Dante, id., id. 8 bersaglieri.
Cerruti Giovanni, sergente 29 id., id. 2 granatieri.
Armier Adolfo, allievo, id. 46 fanteria.
Fenzi Carlo, id., id. 6 alpini.
Salis Augusto, furiere 79 fanteria, id. 79 fanteria.
Maculani Ferrante, allievo, id. 48 id.
Garcea Giuseppe, id, id. 49 id.
Runcini Romolo, furiere 30 fanteria, id. 81 id.
Tonolo Cesare, allievo, id. 50 id.
Brocchiero Pietro, id., id. 51 id.
Quercioli Alcibiade, sergente 7 bersaglieri, id. 51 id.
Mazzoleni Lorenzo, allievo, id. 54 id.
Garulli Guido, id., id. 56 id.
Siffredi Carlo, furiere 78 fanteria, id. 68 id.
Chicco Luigi, allievo, id. 4 alpini.
Tonolo Enrico, id., id. 9 bersaglieri.
Manzi Stefano, furiere 24 fanteria, id. 34 fanteria.
Piaggia Francesco, allievo, id. 1° bersaglieri.
Mazzi Francesco, id, id. 57 fanteria.
Massari Contardo, furiere 27 fanteria, id. 93 id.
Marazzani-Visconti-Terzi Filippo, allievo, id. 58 id.
Sanniti Casto, id., id. 60 id.
Cavalli-Molinelli Emanuele, sergente 56 fanteria, id. 41 id.
Neriolo Giuseppe, allievo, id 62 id.
Peyrani Guido, id, id 64 id.
Mutti Sordello, sergente 7 bersaglieri, id. 2 bersaglieri.
Rosin Ferruccio, allievo, id. 65 fanteria.
Casaglia Guido, id, id 68 id.
Turco Cesare, furiere 2 granatieri, id. 1° granatieri.
Saeli Antonino, allievo, id. 70 fanteria.
De Ferrante Pasquale id., id. 2 bersaglieri.
Ardinghi Fidelfo, furiere 20 fanteria, id 73 fanteria.
De Florio La Rocca Cesare, allievo, id. 71 id.
Altobello Achille, id, id. 3 bersaglieri.
Russi Francesco, sergente 12 bersaglieri, id. 75 fanteria.
Pozzi Domenico, allievo, id. 5 alpini.
Di Giovanni Carlo, id., id. 73 fanteria.
Bianco Alessandro, furiere 17 fanteria, id. 26 id.
Patellani Luigi, allievo, id. 71 id.
Fiore Michele, id. id. 4 bersaglieri.
Quadrio Icaro, sergente 3 alpini, id. 6 alpini.

Granozio Alberto, allievo, destinato al 90 fanteria.
Madon Giovanni, id., id. 5 bersaglieri.
Montanari Oddone, sergente 49 fanteria, id. 53 fanteria.
Pierini Adriano, allievo, id. 8 bersaglieri.
Carezzano Giuseppe, id., id. 64 fanteria.
Fedeli Antonio, furiere 48 fanteria, id. 83 id.
Vedani Pietro, sergente 21 id., id. 72 id.
Baravalli Luigi, id 2 bersaglieri, id. 1° bersaglieri.
Forcolli Luca, id. 19 fanteria, id. 94 fanteria.
Diana Giulio, id. 26 id., id. 77 id.
Tappi Antonio, furiere 10 bersaglieri, id. 6 bersaglieri.
Montanaro Vincenzo, sergente 4 alpini, id. 2 alpini.
Donati Catullo, furiere 37 fanteria, id. 20 fanteria
Calfa Biase, id. 65 id, id. 11 id.
Romeo Pietro, id. 3 id., id. 18 id.
Granata Giovanni, sergente 39 id., id. 76 id.
Comoglio Silvio, furiere 31 id., id. 22 id.
Cappetta Vitantonio, sergente 43 id., id. 33 id.
Vignola Giuseppe, id. 3 alpini, id. 4 alpini.
Baccari Giuseppe, id. 8 bersaglieri, id. 7 bersaglieri.
Sticca Alfredo, id. 8 id, id. 5 id.
Gabrielli Edoardo, id. 11 id, id. 12 id.
Emma Alfredo, id. 91 fanteria, id. 61 fanteria.
Fontana Arnaldo, id 9 id, id. 31 id.
Catti Giuseppe, id. 9 id., id. 39 id.
Valpreda Bartolomeo, furiere 9 bersaglieri, id. 4 bersaglieri.
Tallarico Michele, sergente 90 fanteria, id. 12 fanteria.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto 4 agosto 1890.

Gli allievi del 3° anno di corso presso la scuola militare ed i sottufficiali allievi del 2° anno di corso della scuola dei sottufficiali qui appresso indicati, sono nominati sottotenenti nell'arma di cavalleria, e destinati al reggimento a ciascuno notato.

Quelli provenienti dagli allievi della scuola militare sono comandati alla scuola di cavalleria alla quale dovranno presentarsi nel mattino del 2 settembre 1890.

Quelli provenienti dai sottufficiali dovranno presentarsi al comando del reggimento cui sono assegnati nel mattino del 2 settembre 1890.

Malfatti Giovanni, furiere maggiore reggimento Genova, destinato al reggimento Aosta.
Chantre Ugo, allievo, id. id. Milano.
Barel di Sant'Albano Duoardo, id. id. id. Alessandria.
Zemoz Alessandro, furiere reggimento Alessandria, id. id. Caserta.
Spada Alessandra, allievo, id. id. Savoia.
Cattaneo De'Capitanei D'Arzago Cesare, id. id. id. Genova.
Rossi Francesco, furiere regimento Genova, id. id. Padova.
Macchi Giulio, allievo, id. id. Foggia.
Marchino Amedeo, id, id. id. Piemonte reale.
Pellegrini Temistocle, furiere reggimento Firenze, id. id. Saluzzo.
Avogadro di Collobiano Arborio Ferdinando, allievo, id. id. Lucca.
Combi Antonio, id., id. id Nizza.
Torri Bruni, sergente reggimento Caserta, id. id. Padova.
Canavesio Stefano allievo, id. id. Roma.
Belloni Giuseppe, id. id. id. Piacenza.
Franceschi Luigi, id. id. id. Genova.
Lobbia Arturo, id. id. id. Foggia.
Gamba-Ghiselli Carlo, id. id. id. Savoia.
Costa di Polonghera Emanuele, id. id. id. Lucca.
Manzotti Giuseppe, id id. id. Roma.
Maccario Giorgio, id. id. id. Vicenza.
Elliott Alfredo, id. id. Vittorio Emanuele.
De Nobili Nicolao, id. id. id. Catania.
Cortese Nicolò, id. id. id. Guide.
Alessi Pietro, id., id. id. Firenze.
Lanzoni Raffaele, id., id id. Novara.
Ricciolio Gian Felice, id., id. id. Lodi.
Notabartolo Achille, allievo reggimento Caserta, destinato al reggimento Novara.
Fortina Arturo, id. id. id. Caserta.
Bocchini Edoardo, id. id. id. Vittorio Emanuele.
Padula Nicola, id., id. id. Novara.
Filippi Gioacchino, id., id. id. Vicenza.
Ziliocchi Antonio, id. id. id. Piemonte reale.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 4 agosto 1890:

I sottoindicati sottufficiali, allievi del 2° anno di corso della scuola dei sottufficiali, sono nominati sottotenenti nell'arma d'artiglieria ed assegnati al reggimento per ciascuno indicato, al quale dovranno presentarsi nel mattino del 2 settembre p. v.

Gentile Giovanni, furiere 2 artiglieria, destinato al 3 artiglieria.
Ravagnani Egisto, furiere maggiore 27 id., id. 23 id.
Postiglione Tommaso, id id. 26 id., id. 25 id.
Reggiani Ivone, furiere 3 id., id. 15 id.
Balestro Francesco, sergente 18 id, id. 20 id.
Barbetti Emilio, furiere 29 id., id. 35. id.
Tarantello Alessandro, id. 1° id., id. 13 id.
Bellone Angelo, id. 9 id, id. 24 id.
Fedrigo Luigi, sergente 10 id., id. 9 id.
Saccani Aleardo, id. 9 id., id. 1° id.

Arma del genio.

Con R. decreto del 4 agosto 1890:

I sottonominati sottufficiali, allievi del 2° anno di corso della scuola dei sottufficiali, sono nominati sottotenenti nell'arma del genio ed assegnati al reggimento per ciascuno indicato, al quale dovranno presentarsi nel mattino del 2 settembre p. v.

Mancini Giuseppe, furiere maggiore 1° genio, destinato al 1° genio.
Bongiovanni Arturo, id. 3 id, id. 3 id.
Taverna Umberto, furiere 1° id., id. 2 id.
Antonnicola Vincenzo, id 4 id., id. 1° id.
Benotti Amedeo, id. 4 id, id. 4 id.

Corpo di commissariato militare.

Con R. decreto del 4 agosto 1890:

I sottodescritti allievi del 2° anno di corso della scuola militare, sono nominati sottotenenti commissari ed assegnati alle direzioni per ciascuno indicata, alla sede della quale si presenteranno nel mattino del 2 settembre p. v.

Mondino Bartolomeo, direzione commissariato del XII corpo d'armata.
Devoto Francesco, id. II id.
Marchionni Carlo, id. V id.
Di Nisia Eduardo, id. X id.
Leanza Vincenzo, id. X id.
Campogrande Cesare, id. IV id.
Rocci Gio. Battista, id. I id.
Notaro Settimio, id. X id. (sez. Salerno).
Fantini Ottavio, id. XI id. (sez. Catanzaro).

Corpo contabile militare.

Con R decreto del 1° agosto 1890:

Bastiani cav. Alessandro, capitano contabile ufficio revisione contabilità militari, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età dal 1° settembre 1890 ed inscritto nella riserva

Con R. decreto del 4 agosto 1890:

I sottoindicati sottufficiali allievi del secondo anno di corso della scuola dei sottufficiali, sono nominati sottotenenti contabili nel corpo contabile militare ed assegnati al corpo od ufficio per ciascuno indicati, al quale dovranno presentarsi nel mattino del 3 settembre p. v

Verdi Vittorio, furiere maggiore reggimento cavalleria Montebello, destinato distretto Lecco.
Mazzone Alessandro, furiere 13 fanteria, id. id. Mondovì.
Mazza Achille, furiere maggiore 81 fanteria, id. 7 bersaglieri.
Pagani Vittorio, id. 46 id., id. distretto Ferrara.
Lavi Giuseppe, sergente reggimento cavalleria Montebello, id. reggimento cavalleria Genova.

Rogati Alfonso, furiere 31 fanteria, destinato al 11 artiglieria.
Doria Federico, id. 1° bersaglieri, id. reggimento cavalleria Piemonte Reale.
Baroncelli Arturo, id. distretto Padova, id. id. Piacenza.
Citanella Salvatore, furiere maggiore 69 fanteria, id. distretto Treviso.
Portinaro Giovanni, furiere reggimento cavalleria Firenze, id. id. Ravenna.
Muzio Giuseppe, id. id. Alessandria, id. legione carabinieri Verona.
Guida Giuseppe, id. 25 fanteria, id. 56 fanteria.
Buonocore Vincenzo, id. 31 id., id. distretto Campagna.
Chiampan Ottavio, id. 94 id., id. id. Monza.
Leo Francesco, id. 20 id., id. id. Ascoli Piceno.
Drago Antonino, sottotenente contabile distretto Campobasso, id. direzione servizi di commissariato in Africa dal 24 luglio 1890.
Colonnello Gustavo, id. regg. cavalleria Firenze, id. 1° fante ia.
Grande Luigi, id. legione carabinieri Ancona, id. legione carabinieri Bari.
Borzomati Pasquale, id. distretto Mreviso, id. ospedale Salerno.
Pollastrello Michele, id. regg. cavalleria Piacenza, id. 7 alpini.
Somma Sabato, id. 33 fanteria, id. reggimento cavalleria Firenze.
Fronda Emilio, id. 7 bersaglieri, id. id. Vicenza.
Nacciarone Pasquale, id. 66 fanteria, id. deposito centrale truppe Africa.
Destefanis Emilio, id. 90 id., id. distretto Vercelli.
Villicick Cino, id. distretto Vercelli, id. legione carabinieri Ancona.
Candela Giuseppe, id. 54 fanteria, id. 1° fanteria.
Accardi Francesco, id. regg. cavalleria Piemonte Reale, id. distretto Palermo.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 1° agosto 1890:

Guarino Edoardo, tenente veterinario 12 artiglieria, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo, inscritto tra gli ufficiali veterinari di complemento dell'esercito permanente (distretto di Campagna) ed assegnato al 12 artiglieria.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 1° agosto 1890:

Farina-Fresu Giuseppe, tenente carabinieri reali, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età dal 16 agosto 1890 ed inscritto nella riserva.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con R. decreto del 17 luglio 1890:

Cavandoli Stanislao, sergente in congedo illimitato e Modonesi Antonio, caporale id. id. id. id., provenienti dai volontari di un anno, laureati in medicina e chirurgia, 6ª compagnia di sanità, nominati sottotenenti medici di complemento dell'esercito permanente, assegnati effettivi rispettivamente ai distretti di Reggio Emilia e Bologna, e destinati a prestare i prescritti tre mesi di servizio all'ospedale militare di Bologna nei limiti di tempo di cui nell'*Atto* 187 del 1889.

Con R. decreto del 1° agosto 1890:

Speziale Francesco, sottotenente medico distretto Taranto, nato nel 1860, accettata la dimissione dal grado.

MILIZIA MOBILE.

Con R. decreto del 17 luglio 1890:

Galeati Michelangelo, sergente in congedo illimitato proveniente dai volontari di un anno, laureato in medicina e chirurgia, 6ª compagnia di sanità, nominato sottotenente medico di complemento alla milizia mobile, assegnato effettivo al distretto di Ravenna, e destinato a passare i prescritti tre mesi di servizio all'ospedale militare di Bologna nei limiti di tempo di cui nell'*Atto* 187 del 1879.

Con R. decreto 2' luglio 1890:

Ravot Emilio, sottotenente contabile complemento distretto Cagliari, nato nel 1851, accettata la dimissione dal grado.

MILIZIA TERRITORIALE.

Con R. decreto del 17 luglio 1890:

I sottoindicati cittadini laureati in medicina e chirurgia, aventi i requisiti determinati dal R. decreto 8 aprile 1883, sono nominati sottotenenti medici nel corpo sanitario della milizia territoriale coll'assegnazione per ognuno indicata:

Cougnet Alberto, domiciliato a Reggio Emilia, 6ª compagnia sanità.
Jaja Florenzo, id. Bari, 251 battaglione.
Antognoli Alfredo, id. Orvieto, 9ª compagnia sanità.

Con regi decreti 1° agosto 1890.

Bailetti Luigi, capitano fanteria, fanteria, 57 battaglione Brescia, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 2 luglio 1890, per la parte che riguarda la cessazione dal servizio per età, conservando l'onore dell'uniforme.

IMPIEGATI CIVILI.

Con R. decreto del 17 luglio 1890:

Bay Giovanni, ragioniere principale d'artiglieria di 2ª classe 2 artiglieria, collocato in aspettativa per infermità temporarie coll'annuo assegnamento di lire 1000.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il servizio dei pacchi postali, senza dichiarazione di valore e non gravati di assegno, è esteso al possedimento inglese delle isole Viti o Fidi.

Potranno quindi d'ora innanzi spedirsi pacchi postali per le isole predette, purchè siano accompagnati da due dichiarazioni in dogana, e sia pagata anticipatamente la tassa di lire 4,50 per ciascun pacco non eccedente il peso di un chilogramma, ovvero quella di lire 8,50 per ogni pacco che superi il peso di un chilogramma, senza però eccedere quello di tre.

CONCORSI

Consiglio d'Amministrazione del R. Collegio Ghislieri DI PAVIA

Veduto lo Statuto e Regolamento del R. Collegio-Convitto Ghislieri approvato dal R. decreto 2 giugno 1889, N. 3461, serie 3ª, parte supplementare nonchè la deliberazione 16 u. s. giugno n. 553 del Consiglio di amministrazione, reca a notizia quanto segue:

I. Per l'anno scolastico 1890-91 sono vacanti e da conferire diciotto posti gratuiti a giovani ammissibili ad un corso Universatario, il quale conduca ad una laurea, ovvero ad un diploma di ingegnere. Di detti posti, due sono riservati ai giovani della Diocesi di Pavia.

II. Gli esami di concorso pel conseguimento di tali posti si terranno nella R. Università di Pavia innanzi Commissioni nominate dal magnifico rettore dell'Università medesima, i concorrenti saranno a tempo debito avvisati dei giorni nei quali gli esammi avranno luogo.

III. Per l'ammissione ai detti esami gli aspiranti dovranno, prima del 31 agosto p. v. e *non più tardi*, presentare a questa amministrazione la rispettiva domanda, su carta bollata da cent. 50 indicando l'attuale loro dimora e la Facoltà o Scuola cui intendono iscriversi

Titoli necessari per l'ammissione.

IV. La domanda d'ammissione dovrà essere corredata dai documenti che seguono, prescritti dall'articolo 5 del Regolamento suddetto;

A. Certificato di nascita da cui risulti che il giovane è nato da genitori appartenenti alle provincie lombarde secondo la circoscrizione anteriore al 1859, ovvero alla città od alla Diocesi di Pavia, se aspira ad uno dei posti speciali stabiliti dalle tavole di fondazione;

B. Prospetto autentico indicante l'esito degli esami sostenuti nei tre ultimi anni;

C. Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune in cui tenne dimora negli ultimi tre anni;

D. Certificato medico debitamente legalizzato dal sindaco del co-

mune comprovante che il giovane ha sofferto il vajuolo o fu vaccinato e rivaccinato con effetto;

E. Attestazione del sindaco sullo stato della famiglia del concorrente. Tale attestazione deve indicare:

a) il luogo di nascita del medesimo;

b) il numero delle persone che ne compongono la famiglia;

c) la condizione, l'età e la professione di ciascuna di esse;

d) la natura, la quantità e il valore approssimativo dei beni posseduti dalle persone medesime nel comune od altrove;

e) la rendita annua approssimativa e l'ammontare delle passività.

A corredo di questa attestazione devono allegarsi:

1. Le regolari ed autentiche dichiarazioni dalle quali si rilevi la possidenza e l'importare delle imposte dirette e delle tasse comunali di qualunque specie pagate da tutti i membri della famiglia rispettivamente omesso dall'agente delle imposte, e dal sindaco;

2. La dichiarazione del padre, od in sua mancanza della madre, o del tutore, autenticata dal sindaco, se taluno della famiglia del concorrente possegga o no altro redditi di qualsiasi natura.

I concorrenti dovranno essere di buona costituzione e scevri di infermità comunicabili: perciò verranno essi sottoposti in una sala del collegio ad una visita medica, nel giorno precedente agli esami.

I concorrenti, che non presenteranno nel tempo stabilito gl'indicati regolari documenti, o pei quali non risulterà abbastanza provata la *condizione disagiata* delle rispettive famiglie, non saranno ammessi al concorso.

ESAMI.

V. Gli esami di concorso comprendono prove scritte e prove orali.

Tali prove saranno ordinate in guisa che, pur aggirandosi pei concorrenti non ancora iscritti all'Università, intorno le materie comprese nei programmi per la licenza liceale o tecnica, non ripetano l'esame stesso di licenza, ma più particolarmente diano modo d'apprezzare il criterio del giovane, la sodezza delle sue cognizioni.

Due gli esami in iscritto ed in lingua italiana, cioè:

1. Una *composizione letteraria* comune a tutti i concorrenti;

2. Un tema di *storia italiana* o *filosofia* per gli aspiranti alle facoltà di giurisprudenza e di lettere; di *fisica storia* o *naturale* per gli aspiranti alla facoltà medica; di *fisica* o *matematica* o *storia naturale* per gli aspiranti alla facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Per gli studenti già inscritti all'Università o ad Istituto superiore, il secondo tema sarà tolto dalle materie obbligatorie degli anni precedenti di corso.

I concorrenti, per qualsiasi motivo non fossero presenti alla dettatura dei temi, saranno esclusi dal concorso.

Le prove scritte si terranno in due giorni nell'ordine indicato.

Sono lasciate al concorrente sei ore di tempo per isvolgere ciascun tema.

Due del pari gli esami orali, che seguiranno gli anzidetti in iscritto. Ciascuno, che sarà di almeno mezz'ora per ogni concorrente, dovrà successivamente sostenersi davanti a speciali Sotto-Commission: una per la *Letteratura italiana e latina,* la *Filosofia* e la *Storia;* l'altra per la *Fisica, Matematica* e *Storia naturale.*

I concorrenti si presenteranno all'una od all'altra Sotto Commissione: per i provenienti da Istituti tecnici alla *Letteratura latina* verrà sostituita la *Geografia.* I già inscritti ad Università od Istituto d'istruzione superiore, sosterranno davanti la suddetta prima Sotto-Commissione l'esame di *Letteratura italiana e latina* (o di Letteratura italiana o Geografia se non abbiano fatto il corso liceale); quindi se *Studenti di legge* o di *Filosofia e lettere,* si ripresenteranno alla stessa Sotto-Commissione per rispondere sulla *Storia* e *Filosofia;* se *Studenti di Medicina* o *Scienze naturali,* andranno per la seconda prova davanti all'altra Sotto-Commissione, rispondendo intorno alla *Fisica* e *Storia naturale;* e così alla *Fisica* e *Matematica* se *Studenti di Scienze fisiche e matematiche.*

Gl'interrogatori in questa seconda prova per tali studenti di legge, medicina, ecc., saranno in relazione, per qualità e grado, agli studi fatti ed ai corsi seguiti.

Per la graduazione dei concorrenti sarà pure tenuto conto degli esami sostenuti da essi nei tre precedenti anni di studio, come apparirà dai documenti sopra accennati (articolo IV *B*), ed altresì delle condizioni economiche risultanti dagli attestati indicati nello articolo IV *E.*

L'ammissione in Collegio dei vincitori nel concorso non avverrà se non dopo l'approvazione del Regio Ministero della Pubblica Istruzione, e la presentazione dell'attestato di essere regolarmente inscritto nel ruolo degli studenti nell'Università di Pavia, avendo conseguito il diploma di licenza liceale o tecnica.

Pavia, 6 luglio 1890.

Il Presidente
A. Corradi.

Il Segretario
G. Dapelli.

3

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 11 agosto 1890.

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 760, 1
Umidità relativa a mezzodì 32
Vento a mezzodì . . . . . Ovest debole.
Cielo . . . . sereno.
Termometro centigrado { Massimo 33°, 6, Minimo 18°, 9,
Pioggia in 24 ore: — —

Li 11 agosto 1890.

Europa pressione piuttosto elevata Nord-Est, alquanto bassa mare Nord ed al Sud-Est Calais, Amburgo, Odessa 758, Mosca, Pietroburgo 767.

Italia 24 ore: barometro leggermente disceso, cielo sereno, venti deboli vari; temperatura elevata.

Stamani: cielo sereno; venti sensibili settentrionali penisola Salentina; barometro 760 Sud Adriatico, intorno 761 altrove. Mare mosso costa meridionale adriatica.

Probabilità: venti deboli freschi intorno ponente; cielo sereno, temperatura sempre alta.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 10. — Il segretario del Lord luogotenente d'Irlanda, Balfour, pronunziò iersera, a Manchester, un discorso in cui si meravigliò delle critiche di Gladstone circa i negoziati fra l'Inghilterra ed il Vaticano, e fece osservare che la Regina Vittoria, sebbene Sovrana di un grande Impero protestante, deve vigilare sugli interessi morali dei suoi sudditi cattolici d'Irlanda, di Malta, delle Indie e del Canadà.

Balfour dichiarò estremamente perverso il sistema di opposizione di Gladstone.

HELIGOLAND, 10. — L'Imperatore Guglielmo è arrivato alle ore 11,10 ant. a bordo dell'*Hohenzollern,* seguito dall'*Irene,* comandato dal Principe Enrico di Prussia.

L'arrivo dell'Imperatore fu salutato con salve di artiglieria dalla flotta di manovra composta di 4 fregate corazzate, 4 corvette corazzate, 2 avvisi, 12 torpediniere e dalla nave scuola *Marte.* Anche gli otto cannoni dall'isola fecero le salve.

L'Imperatore Guglielmo e il Principe Enrico furono ricevuti sulla piazza dello Scalo dal Ministro di Stato di Boetticher, dalle autorità, dai comandanti delle navi da guerra, dalla Colonia estera e dalla popolazione con grande entusiasmo.

Vi fu un servizio religioso a Oberland.

Quindi dopo un discorso dell'Imperatore Guglielmo, fu issata la bandiera tedesca fra le salve delle artiglierie di terra e di mare.

Due mila soldati in alta tenuta sfilarono dinanzi l'Imperatore, al quale poscia fu presentato un indirizzo degli abitanti dell'Isola.

Infine fu dato un banchetto alle truppe.

L'Imperatore col suo seguito è ripartito alle ore 3,30 pom. per Wilhelmshaven.

HELIGOLAND, 11. — Un proclama del ministro Boetticher alla popolazione, dice che l'Imperatore nutre fiducia che gli abitanti saranno fedeli a lui ed alla patria, e che S. M. promette di proteggere i loro diritti e di lasciare immutati per quanto è possibile, le leggi e gli usi esistenti.

La generazione attuale è esente dal servizio militare.

La tariffa doganale non sarà mutata prima che sia trascorsa una serie di anni.

Il governo sosterrà la fede, la Chiesa e le scuole dell'Isola.

Nel discorso che l'Imperatore diresse ieri ai soldati di marina, egli ricordò la battaglia di Wärth e soggiunse:

« Oggi annetto l'Isola di Heligoland alla Germania, come ultimo brano di territorio nazionale senza spargimento di sangue ».

L'Isola è destinata a divenire un baluardo della patria, a proteggere i pescatori tedeschi, e ad essere un punto d'appoggio per la marina per proteggere il mare tedesco contro qualsiasi nemico.

BERLINO, 11. — Il *Reichsanzeiger* dice che nel pranzo nell'Isola di Heligoland, l'Imperatore fece un brindisi in caldi termini alla Regina d'Inghilterra e disse che egli è fiero che l'acquisto dell'Isola abbia avuto luogo pacificamente.

L'Imperatore soggiunse che tale acquisto realizzò un desiderio nutrito da molto tempo dalla Germania e che egli deve alla Regina Vittoria il ritorno dell'Isola alla nazionalità tedesca.

La Regina annette grande valore al conservare la buona amicizia con lui e col popolo germanico.

Il Ministro di Stato, Di Boetticher, espresse poscia i sentimenti di fiducia, di fedeltà e di obbedienza degli abitanti dell'Isola verso l'Imperatore.

Vive acclamazioni ed *urrah* accolsero le parole del ministro.

TORINO, 11. — La Deputazione di Barcellona è arrivata alle ore 7 pom. e fu ricevuta dal sindaco, dalla Giunta, dal prefetto e dalle altre autorità.

All'arrivo del treno la banda cittadina intuonò la marcia reale spagnuola e poscia la marcia reale italiana.

Vi furono vivissimi applausi da parte di una numerosa folla nell'interno, all'uscita dalla stazione e lungo il percorso fino all'Albergo.

Il sindaco e la Giunta nelle vetture municipali accompagnarono la Deputazione all'*Hotel Europa*, ove è alloggiata a spese del Municipio.

Le bandiere spagnuola ed italiana sventolano sull'Albergo. Le guardie municipali vi prestano servizio d'onore.

Domattina la Deputazione, accompagnata dal sindaco e dalla Giunta, si recherà a Superga a deporre la corona sulla tomba del Principe Amedeo.

Domani sera vi sarà pranzo di gala di sessanta coperti, offerto dal Municipio e quindi una grande serenata in piazza Castello.

CREFELD, 11. — In seguito ad un uragano crollò una casa abitata da cinquanta persone di cui venti furono salvate. Finora sono stati estratti dalle macerie sei cadaveri.

BRUXELLES, 11. — Un uragano produsse, ieri, danni considerevoli a Bruxelles e nelle provincie.

CREFELD, 11. — Finora sono stati estratti dalle macerie della casa crollata 13 morti e 3 feriti.

Mancano ancora 12 persone che si spera di salvarle, poichè si odono le loro grida di soccorso sotto le macerie.

BUENOS-AYRES, 11. — Ebbe luogo ieri un'imponente dimostrazione in onore dell'unione civica.

Sessantamila dimostranti acclamarono la candidatura del generale Mitre alla futura presidenza della Repubblica.

Le Associazioni, con bandiere, presero parte alla dimostrazione. Vennero pronunziati numerosi discorsi patriottici.

L'ordine non fu turbato.

Tutte le strade erano pavesate.

LONDRA, 11. — Lo *Standard* ha da Vienna essere scoppiato il cholera a Smirne.

CAIRO, 11. — Ieri, vi furono, alla Mecca, 108 decessi di cholera ed a Gedda 126.

VIENNA, 11. — I danni causati dal disastro ferroviario di Blovitz furono riparati.

La circolazione fu ripresa sulla linea Vienna-Egger.

PARIGI, 11. — Ebbe luogo una elezione politica ad Avesnes senza risultato definitivo.

Vi sarà ballottaggio fra due repubblicani, di cui uno è revisionista.

BELGRADO, 11. — Una deputazione di Serbi e di Macedoni consegnò al ministro di Turchia, Feridoun bey, una petizione al Sultano contro l'invio di vescovi bulgari in Macedonia.

LONDRA, 11. — Tremila insorti nel Guatemala furono battuti dalle truppe del Governo.

Il *Times* ha da Vienna:

« I Macedoni residenti a Nisch tennero, come i Macedoni di Belgrado, un *meeting* di protesta con la consegna dei *berats* ai vescovi bulgari di Macedonia ».

LISBONA, 11. — Il *Fieramosca* è qui arrivato dal Marocco.

CHATAM, 11. — I soldati del treno distrussero ieri, nella loro caserma, molti finimenti da cavalli ed altri oggetti di equipaggiamento.

Regna fra essi grande malcontento. Si lagnano delle corvate della domenica.

Nella scorsa settimana due sottufficiali furono consegnati nel quartiere ed un altro venne arrestato in seguito ad un ammutinamento.

PARIGI, 11. — Il Congresso tenuto qui dai Consoli degli Stati-Uniti ha ultimato i suoi lavori.

Tenendo conto di parecchie relazioni delle Camere di commercio francesi, il Congresso ha emesso il voto che siano usate delle facilitazioni nell'applicazione del *bill* Mac Kinley.

GENOVA, 11. — La Commissione spagnuola, accompagnata dal sindaco, visitò alle ore 10 ant. il Camposanto di Staglieno ed alle ore 3 pom. è partita per Torino, salutata alla stazione da tutte le autorità.

Al momento della partenza vi furono grida di: *Viva la Spagna!*; *Viva la Regina-Reggente!*; *Viva Barcellona!* a cui la Commissione rispose: *Viva Umberto I.!*; *Viva l'Italia!*; *Viva Genova!*

LONDRA, 11. — È stato distribuito al Parlamento un *Libro Azzurro* contenente le dichiarazioni scambiate il 5 corrente fra i Governi inglese e francese.

La prima dichiarazione firmata Waddington, riconosce il protettorato inglese sullo Zanzibar.

La seconda, firmata Salisbury, riconosce il protettorato francese sul Madagascar; riconosce pure che la zona d'influenza francese, al Sud dei paesi occupati dalla Francia nel Mediterraneo, si estende fino ad una linea da Say, sul Niger, a Barruve sul lago Tchad, tracciata in modo da comprendere nella zona d'azione della Compagnia del Niger tutto ciò che appartiene equamente al regno di Sokoto.

Sono stati nominati commissari incaricati di determinare tale linea e le rispettive zone d'influenza dei due paesi nella regione che si estende all'Ovest e al Sud del medio ed alto Niger.

ATENE, 11. — Il Gabinetto è stato completato colle nomine di Tsancado a ministro della guerra e di Canacaris a ministro dell'Istruzione pubblica.

La scissura aumenta nell'Opposizione.

Il Gabinetto guadagna terreno.

I macedoni residenti in Atene terranno giovedì un grande *meeting* di protesta contro l'operato dei turchi e dei bulgari in Macedonia.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 11 agosto 1890.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0/0 1.a grida	1 luglio 90	—	—		— —	95,45		— —
RENDITA 5 0/0 2.a »	—	—	—	95,25 22 1/2 20	95 22 1/2			— —
detta 3 0/0 1.a grida	1 aprile 90	—	—		— —			— —
detta 3 0/0 2.a »	»	—	—		— —			61 25
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860/64	»	—	—		— —			98 25
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			95 —
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			96 25
» Rothschild	1 giugno 90	—	—		— —			98 50
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario								
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 90	500	500		— —			468 —
» 4 0/0 1.a Emissione	1 ottobr. 8	500	500		— —			440 —
» 4 0/0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			430 —
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	1 aprile 90	500	500		— —			465 —
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			482 —
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			498 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 90	500	500		— —			708 —
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			560 —
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo Mar. Trap. 1a e 2a E	1 aprile 90	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse								
Az. Banca Nazionale	1 genna. 90	1000	750		— —			1748 — 1)
» » Romana	1 luglio 90	1000	1000		— —			1005 —
» » Generale	»	500	250		— —			478 —
» » di Roma	»	500	250		— —			625 —
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			63 —
» » Industriale e Commerciale	1 aprile 90	500	500		— —			475 —
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			438 —
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 luglio 90	500	400		— —			557 —
» » di Credito Meridionale	1 genna. 89	500	500		— —			100 —
» » Romana per l'Illum. a Gaz stam.	1 aprile 90	500	500		— —	880 88 882		— —
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —			1050 —
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	450		— —			272 —
» » Immobiliare	1 luglio 90	500	500		— —			473 »
» » dei Molini e Magaz. Generali	»	250	250		— —			260 »
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —			230 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —	170		— —
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			20 —
» » delle Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 90	500	500		— —			365 »
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			250 —
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			270 —
» » Cautchouc	»	200	200		— —			190 —
Azioni Società Assicurazioni								
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			92 —
» Fondiarie Vita	»	250	125		— —			225 —
Obbligazioni diverse								
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887 88-89	1 luglio 90	500	500		— —			290 »
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —
» Soc. Immobiliare	1 aprile 90	500	500		— —			470 —
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			201 —
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —			— —
» » SS. FF. Meridionali	1 aprile 90	500	500		— —			— —
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 90	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emiss. 3 0/0	1 aprile 90	500	500		— —			— —
» » FF. Paler. Ma. Tra. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II. »	1 luglio 90	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale								
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	»	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 90	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Errata-corrige. — Sabato 9 corrente per errore di stampa venne segnato il cambio su Londra in L. 25,31 invece che in L. 25,32.

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

9 agosto 1890

Consolidato 5 0/0 . . . L. 95,270
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestro in corso . . . » 93,170
Consolidato 3 0/0 nominale . . . » 59,187
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . . . » 57,890

V. TROCCHI Presidente

1) ex divid. L. 31.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 30
	Parigi	Cheque	»	»	101 10
5	Londra	90 giorni	»	»	25 30
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . } 28 Agosto
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . 29 »
Liquidazione . . . 30 »

Sconto di Banca 6 0/0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco ADOLFO CAVAGEPPI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE LUGLIO 1890

Rendita 5 0/0 . . . 94 90
» 3 0/0 . . . 61 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0/0 — —
Prest. Roth. Rold 5 0/0 98 50
Obbl. città di Roma 4 0/0 440 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito . 465 —
» Cred. Fondiario Banc. Nazion. 482 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1/2 0/0 500 —
Az. Fer. Meridionali . 708 —
» » Mediterranee 570 —
» » » certif. 560 —
» Banca Nazionale 1760 —
» » Romana . 1000 —
» » Generale . 478 —

Az. Banco di Roma . 630 —
» Banca Tiberina . 75 —
» » Ind. e Com. 438 —
» » » Cert. 435 —
» Soc. Cred. Mobil. 555 —
» » » Merid. 100 —
» » Gas stampigl. 875 —
» » Acqua Marcia st. . 1050 —
» » Con lot. d'ac. 272 —
» » Gen. Illumin. 220 —
» » Immobiliare . 475 —
» » Molini e Magazz. Gen. . 256 —
» » Tramway Omn. 190 —
» » Fond. It. liana 32 —
» » Min. Antim. . — —

Az. Soc. Mat. Later. 225 —
» » Navig. Gen. Italiana . 370 —
» » Metallurgic. Italiana . 320 —
» » della Piccola Borsa . 245 —
» » Fondiar. Incendi . 92 —
» » Fond. Vita 235 —
» » Caoutchouc 190 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0/0 470 —
» » » 4 0/0 201 —
» » Ferroviarie 290 —